



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Con il presente contratto di scrittura privata

TRA

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, P.IVA 00252280128, con sede in Via Rimembranze, 4, rappresentato dalla **dr.ssa Roberta Ramella**, nella sua qualità di Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport, la quale interviene nel presente atto in virtù del decreto sindacale n. 22953 del 18.12.14, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito indicato come **COMUNE**

E

LA **COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI - C.I.T.A. SOC.COOP.** rappresentata dal sig. **SERGIO PEJSACHOWICZ** in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** con sede legale a TORINO in Via Buenos Aires, 63 n. partita IVA e CF 10093150018 (di seguito indicato come **SOCIETÀ**),

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

- ART. 1** Il **COMUNE** affida alla **SOCIETÀ** l'incarico per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Ti lascio perché ho finito l'ossitocina" di e con GIULIA PONT - in programma per **sabato 7 marzo 2015 alle ore 21.00 presso il teatro di via Dante a Castellanza.**
- ART. 2** Il **COMUNE**, per la prestazione di cui sopra, si impegna a corrispondere alla **SOCIETÀ**, a prestazione artistica effettuata e dietro rilascio di regolare documento contabile, l'ammontare complessivo di € **1.320,00.= (milletrecentoventi/00) IVA compresa.** Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della fattura.
- ART. 3** E' a carico esclusivo della Società:
- la predisposizione di un adeguato impianto audio/luci
 - montaggio e smontaggio scene
 - le spese di viaggio;
 - le spese di vitto, alloggio ecc.
 - fornitura n.50 manifesti 70x100
- ART. 4** E' a carico del **COMUNE**:
- il pagamento degli oneri SIAE
- ART. 5** In caso di annullamento dello spettacolo da una delle due parti entro 20 giorni precedenti la data programmata, nulla sarà dovuto alla controparte. Oltre tale periodo, la parte inadempiente corrisponderà alla controparte il 50% del cachet di cui all'art. 2, salvo casi di sospensione dovuti a forza maggiore quali calamità naturali, lutti nazionali, gravi eventi socio-politici, catastrofi, epidemie.
- ART. 6** Qualora la **SOCIETÀ** si rendesse inadempiente all'obbligo contrattuale realizzando una prestazione non conforme alla proposta pattuita oppure lo spettacolo non dovesse aver luogo per mancanze, ritardi o carenze organizzative alla stessa imputabili, essa sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 50% del cachet; sono esclusi da questa clausola i casi dovuti a forza maggiore.



ART.7 Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge ed alle competenti autorità vigenti in Italia e alle consuetudini ivi applicate.

Letto, confermato, sottoscritto

Castellanza, (VA), li 09.04.2014

**PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL CAPO SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT
COOP**

dr.ssa Roberta Ramella



FIRMATO

**LA SOCIETÀ
COOP. ITALIANA ARTISTI C.I.T.A. SOC.**

Sig. SERGIO PEJSACHOWICZ

FIRMATO

**COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI
C.I.T.A. SOC. COOP**

Sede Leg.: Via Buenos Aires, 63 - 10137
Sede Amministrativa: Via Pio VII, 26 - 10135
TORINO (TO) ITALIA - P. IVA 10093150018
Tel. 011.19.82.69.19 - Fax 011.19.82.49.08
E-mail: info@cita.coop - Sito: www.cita.coop